**BOZZA 1 – INFORMATIVA DATORE LAVORO A LAVORATORI SUBORDINATI.**

Luogo, data

Prot. n.

AL PERSONALE DIPENDENTE

VIA E-MAIL AZIENDALE

**OGGETTO: Informativa verifica certificazione verde Covid-19.**

Si informa il personale in indirizzo che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21-09-2021, avente ad oggetto all’art. 3 l’obbligo di esibire all’accesso nei luoghi di lavoro la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), a far data dal 15 ottobre 2021 e sino alla fine dello stato di emergenza, attualmente al 31 dicembre 2021, la Scrivente sottoporrà tutto il personale in indirizzo alla verifica dell’anzidetta certificazione, attraverso l’app appositamente istituita dal Ministero della Salute VerificaC19, e chiunque debba accedere ai luoghi di lavoro, per attività lavorativa, formativa.

Pertanto il personale in indirizzo **dal 15 ottobre 2021**, all’ingresso per accedere al luogo di lavoro, dovrà esibire, ogni giorno, il QR Code della propria certificazione al verificatore appositamente incaricato, per ottenere in risposta una spunta verde in caso di pass valido o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato da più di 48/72 ore prima del controllo. La verifica restituisce assieme alla conferma della validità o meno del pass solamente il nome e il cognome del soggetto verificato e la sua data di nascita. Nessun dato viene registrato e/o conservato.

In caso di ingresso di soggetti esterni all’organizzazione o comunque non conosciuti dal verificatore, questi saranno tenuti a dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13 comma 4 DPCM 17 giugno 2021)

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale dovranno sottoporsi al test rapido, per loro gratuito, o molecolare, ed esibire all’ingresso per accedere al luogo di la relativa certificazione verde Covid-19.

**Il lavoratore che comunichi di essere privo della certificazione o ne sia sprovvisto all’accesso nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine stato emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

**SOLO PER ORGANICO FINO A 15 DIPENDENTI, ALTRIMENTI CASSARE** Si informa inoltre che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore può essere sospeso, dal servizio e dalla retribuzione, fino a 10 giorni, rinnovabili per ulteriori 10.

Se il lavoratore privo di certificazione verde Covid-19 accede comunque al luogo di lavoro eludendo i controlli, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni disciplinari secondo il Contratto applicato. La suddetta sanzione può essere aumentata nel caso di contraffazione della certificazione verde Covid-19.

Con successiva comunicazione verrete informati della persona preposta alla verifica e di quella delegata all’accertamento delle violazioni dell’obbligo

Tanto è conseguenza degli obblighi prevenzionali a carico del datore di lavoro mirati a prevenire tutte le situazioni di pericolo e per garantire l’igiene, la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, oltre che per contenere la diffusione incontrollata del contagio, nel rispetto e in linea con le regole e le raccomandazioni contenute nel Decreto Legge 127-2021 e nelle Linee Guida di prossima emanazione.

Trattandosi della rilevazione di un dato particolare ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE 679/2016, lo stesso trattamento potrà essere attuato senza il preventivo consenso dell’interessato, in quanto (lett. i) del citato regolamento) si tratta di un trattamento necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute.

Le ricordiamo che Si ha diritto alla certificazione verde Covid-19 nei seguenti casi:

1) avvenuta completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

2) avvenuta prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono due) anti-SARS-CoV-2. La validità parte dal 15 giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. La validità della certificazione cessa qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

3) somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2, ha validità dalla medesima somministrazione per 12 mesi. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dall'avvenuta guarigione. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore, che con approvazione di emendamento e modifica normativa dovrebbe divenire 48 ore per il test rapido e 72 ore per il test molecolare.

Sicuri di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

 **FIRMA DATORE LAVORO**

**PER RICEVUTA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nome Cognome firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BOZZA 2 – INFORMATIVA COMMITTENTE A LAVORATORE AUTONOMO (COCOCO/PROFESSIONISTA).**

Luogo, data

Prot. n.

Egr. Sig……………

RACCOMANDATA A MANO

**OGGETTO: Informativa verifica certificazione verde Covid-19**

La informiamo che, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21-09-2021, avente ad oggetto all’art. 3 l’obbligo di esibire all’accesso nei luoghi di lavoro la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), a far data dal 15 ottobre 2021 e sino alla fine dello stato di emergenza, attualmente al 31 dicembre 2021, la Scrivente sottoporrà alla verifica dell’anzidetta certificazione, attraverso l’app appositamente istituita dal Ministero della Salute VerificaC19, chiunque debba accedere ai luoghi di lavoro, per attività lavorativa, formativa.

Pertanto, Ella **dal 15 ottobre 2021** all’ingresso per accedere nei nostri uffici per motivi connessi alla prestazione a Lei richiesta, dovrà esibire il QR Code della sua certificazione al verificatore appositamente incaricato, per ottenere in risposta una spunta verde in caso di pass valido o un segnale di divieto rosso nel caso in cui il pass non sia più valido, come quando un tampone è stato effettuato più di 48/72 ore prima del controllo. La verifica reca assieme alla conferma della validità o meno del pass solamente il nome e il cognome del soggetto verificato e la sua data di nascita. Nessun dato viene registrato e/o conservato.

La informiamo inoltre che se non conosciuto dai verificatori, l'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica è tenuto a dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità (art. 13 comma 4 DPCM 17 giugno 2021)

I soggetti esentati dalla campagna vaccinale dovranno sottoporsi al test rapido, per loro gratuito, o molecolare ed esibire all’ingresso per accedere al luogo di lavoro la relativa certificazione verde Covid-19.

Ci riserviamo fin da ora di verificare che eventuali Sue inadempienze in merito alle misure sopra illustrate non inficino sulla prestazione a Lei richiesta e relativo compenso pattuito in contratto.

Se il collaboratore/lavoratore autonomo/professionista privo di certificazione verde Covid-19 accede comunque nei nostri uffici, è prevista per lui una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, irrogabile dal Prefetto. La suddetta sanzione può essere aumentata nel caso di contraffazione della certificazione verde Covid-19.

Con successiva comunicazione verrete informati della persona preposta alla verifica e di quella delegata all’accertamento delle violazioni dell’obbligo

Tanto è conseguenza degli obblighi prevenzionali a carico del datore di lavoro mirati a prevenire tutte le situazioni di pericolo e per garantire l’igiene, la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori, oltre che per contenere la diffusione incontrollata del contagio, nel rispetto e in linea con le regole e le raccomandazioni contenute nel Decreto Legge 127-2021 e nelle Linee Guida di prossima emanazione.

Trattandosi della rilevazione di un dato particolare ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE 679/2016, lo stesso trattamento potrà essere attuato senza il suo preventivo consenso, in quanto (lett. i) del citato regolamento) si tratta di un trattamento necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute.

Le ricordiamo che Si ha diritto alla certificazione verde Covid-19 nei seguenti casi:

1) avvenuta completa vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

2) avvenuta prima dose di vaccino (per i vaccini che ne richiedono due) anti-SARS-CoV-2. La validità parte dal 15 giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. La validità della certificazione cessa qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

3) somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2, ha validità dalla medesima somministrazione per 12 mesi. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

4) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dall'avvenuta guarigione. La validità della certificazione cessa qualora, nei 12 mesi di vigenza, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore, che con approvazione di emendamento dovrebbe divenire 48 ore per il test rapido e 72 ore per il test molecolare.

Voglia firmare la presente per ricevuta.

Sicuri di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

 **FIRMA COMMITTENTE**

**PER RICEVUTA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**